

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANSONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1962

Norme integrative e modificative della legge 6 marzo 1958, n. 199, sulla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 26 ottobre 1961, la 1^a Commissione del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1503 contenente norme interpretative della legge 6 marzo 1958, n. 199, approvava all'unanimità un ordine del giorno presentato dai senatori Sansone, Lepore, Pellegrini e Picardi, con il quale venivano fatti voti affinché il Governo, con apposito provvedimento legislativo, risolvesse alcuni importanti problemi che la legge n. 199 nella sua prima applicazione aveva proposto e che il suddetto disegno di legge n. 1503 lasciava ancora insoluti, avendo i senatori Sansone e Pellegrini, accettato di ritirare gli emendamenti all'uopo presentati, al solo scopo di accelerare l'iter del disegno di legge stesso, disegno di legge trasformato in legge l'8 novembre 1961, n. 1247.

L'unanimità dell'approvazione dell'ordine del giorno e le dichiarazioni rese in quella sede dal rappresentante del Governo, onorevole Salari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, comprovano la necessità e la urgenza della emanazione di nuove norme che risolvano i problemi insoluti di cui sopra, donde il presente disegno di legge.

* * *

Con la legge 6 marzo 1958, n. 199, veniva devoluta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare e, contemporaneamente, veniva provveduto alla definizione del rapporto d'impiego del personale dipendente dal cessato Alto Commissariato dell'alimentazione con la instaurazione di un ruolo unico « ad esaurimento ». Più particolarmente tale legge disciplinava la immissione nel citato ruolo « ad esaurimento » del personale dei cessati Organismi centrali e periferici dell'alimentazione, ai quali venivano a sostituirsi la Direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali e quelli provinciali dell'alimentazione.

* * *

L'articolo 5 nel definire il ruolo ad esaurimento, che è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i servizi centrali e periferici dell'alimentazione, ha creato degli assurdi insuperabili sbarramenti tra una carriera e l'altra.

Questa specie di « ingabbiamento » non trova riscontro alcuno nell'ordinamento giuridico dei dipendenti dello Stato e non si vede perchè esso debba essere stato istituito e debba essere mantenuto nei confronti del personale dei servizi dell'alimentazione.

D'altro canto, è ben strano che, mentre tale sbarramento si è voluto creare per i passaggi di categoria, esso non è stato previsto nell'ambito delle categorie, ove, invece, sono consentite le promozioni.

Orbene, se il concetto di ruolo ad esaurimento è da porsi in relazione ad una situazione statica e non suscettibile di sviluppo dei servizi, che appunto con quel ruolo si vorrebbe fotografare, sorge una palese contraddizione fra le norme che regolano i passaggi nell'ambito delle carriere e quelle relative ai passaggi da una all'altra carriera.

Contraddizione, invece, non vi è, in quanto il legislatore ha voluto assicurare la continuità dei servizi e delle funzioni, anche in relazione ai futuri sviluppi del settore dell'alimentazione ed allora non vi è chi non veda che di una palese ingiustizia vengano a soffrire tutti quei dipendenti, che in possesso dei requisiti prescritti, potrebbero legittimamente aspirare al passaggio di carriera.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge, pertanto, pur mantenendo fermo il concetto di ruolo ad esaurimento, come divieto di immissione in esso ruolo dall'esterno, si vuole riparare ad una palese ingiustizia nei riguardi di una parte del personale, eliminando gli artificiali sbarramenti tra una carriera e l'altra e ripristinando in tal modo le condizioni per consentire a quel personale, sempre che, ben inteso, ne abbia i requisiti, una normale progressione di carriera.

* * *

La possibilità di passaggio da una carriera all'altra, che trova la sua necessaria premessa nella modifica dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 199, di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, con le modalità dell'esame colloquio o del concor-

so per esame, a seconda del titolo di studio posseduto, risponde ad una elementare esigenza di equità, tanto più sentita, se va considerata in relazione ai tanti provvedimenti con cui altro personale dello Stato è stato direttamente, e senza prova di esame alcuna, inquadrato nella carriera corrispondente al titolo di studio.

Senza stare a citare i numerosi provvedimenti, con cui il personale di ruolo e non di ruolo, è stato inquadrato nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto, ci limitiamo soltanto ad elencarne alcune:

a) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1347, in base al quale i segretari economici di gruppo C degli Istituti e delle scuole d'arte in servizio dal 1° gennaio 1948, se provvisti del titolo di studio di secondo grado, sono stati inquadrati attraverso appositi esami, nel gruppo B del personale amministrativo degli stessi istituti e scuole;

b) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, in base al quale il personale di gruppo B della carriera di ragioneria dell'amministrazione civile dell'Interno munito di laurea e quello non munito di laurea, ma appartenente all'amministrazione stessa dal 30 novembre 1923, è stato collocato, previo parere del Ministero degli interni, nel ruolo di gruppo A;

c) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, integrato dalla legge 22 novembre 1954, n. 1122, in base al quale i segretari degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale in servizio alla data del 1° gennaio 1948, se muniti del titolo di studio di secondo grado sono stati inquadrati, attraverso un esame colloquio, nello istituendo ruolo di gruppo B delle segreterie e degli istituti medi;

d) legge 24 dicembre 1949, n. 983, in base alla quale gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, già inquadrati nel ruolo di gruppo C degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie se in possesso, alla data del 9 gennaio 1950 del titolo di studio di secondo grado, sono stati inquadrati, previo giudizio di idoneità della

Commissione centrale di scrutinio nel gruppo B, ora carriera di concetto;

e) legge 19 marzo 1955, n. 520, in base alla quale il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, appartenente alla categoria di concetto (gruppo B) se provvisto del diploma di laurea è stato inquadrato nel ruolo di gruppo A.

Chiedendo quindi, con l'articolo 2 del presente disegno di legge, per il personale dei servizi dell'alimentazione la possibilità di accedere alle carriere superiori attraverso l'esame speciale o il concorso per esame, in relazione al titolo di studio posseduto, non si fa forza alcuna al vigente ordinamento giuridico degli impiegati dello Stato; si resta anzi al di sotto di quanto già in situazioni analoghe è stato riconosciuto dal legislatore, come si evince dai provvedimenti più sopra riportati.

In tal modo, infine, attraverso una severa selezione, titolo di studio e prova di esame, non solo si rende giustizia ad una categoria attualmente esclusa da qualsiasi prospettiva di carriera, ma si consente altresì all'amministrazione di utilizzare, secondo le esigenze dei servizi e le vacanze dei posti in organico, un personale qualificato per funzioni superiori a quello del gruppo nel quale in genere, non per propria colpa è stato inquadrato e relegato per sempre, ove non dovesse trovare accoglimento il presente disegno di legge.

* * *

L'articolo 7 — comma terzo — disponeva che nel ruolo della carriera direttiva venisse inquadrato il personale direttivo contemplato dall'articolo 2, lettera b), dal decreto 31 gennaio 1945 e dalla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, che fosse in possesso del diploma di laurea, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, avesse esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Il comma quarto dello stesso articolo, disponeva, invece, che il personale direttivo che non pervenisse al ruolo della carriera direttiva (in quanto non in possesso del diploma di laurea) venisse inquadrato nel ruolo della carriera di concetto, purchè provvisto dei requisiti di legge e del periodo di esercizio di funzioni di cui al precedente comma terzo.

Col successivo articolo 12, peraltro, si consentiva che il medesimo personale direttivo, declassato nella carriera di concetto per mancanza del diploma di laurea, potesse essere mantenuto nelle funzioni direttive, ferma restando, però, la sua appartenenza ad ogni effetto alla carriera di concetto, qualora da almeno un anno, alla data di emanazione della legge, fosse preposto alla direzione di unità amministrativa centrale e periferica.

Orbene non vi è chi non veda nel comma quarto dell'articolo 7 una palese violazione dei diritti ormai acquisiti da una categoria di benemeriti servitori dello Stato e nell'articolo 12 una vera e propria contraddizione in termini.

A questo punto giova ricordare che per le esigenze funzionali degli organi centrali e periferici dell'alimentazione, si provvide ad assumere, per funzioni di carattere esclusivamente direttivo, prescindendosi dal titolo di studio, personale particolarmente qualificato e competente nelle materie e nelle discipline attribuite ai compiti di istituto dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, equiparandolo a quello dell'ex gruppo A, dal 5° al 9° grado (decreto 31 gennaio 1945 e tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissariato dell'alimentazione). Di guisa che, può concludersi, che tutto indistintamente il personale dell'Alimentazione appartenente alla categoria direttiva, senza alcuna considerazione del titolo di studio posseduto, ma avendo per requisito essenziale una specifica attitudine e competenza provvide, con pari merito, all'adempimento delle delicate funzioni commessegli.

Pertanto, la legge 6 marzo 1958, che pure nel sopra citato articolo 12, ha riconosciuto e confermato quanto testè detto circa le

attitudini alle funzioni direttive del personale in questione sprovvisto di diploma di laurea (donde la denunziata contraddizione in termini contenuta nella legge stessa) appare anche oggi come una norma che contrasta con i principi morali che costituiscono l'etica ed il fondamento di ogni ordinamento giuridico e come una mortificazione, certamente non meritata da un personale della cui opera lo Stato si è avvalso per lunghissimi anni, in particolari momenti difficili per la vita della Nazione e del quale tuttora si avvale nelle stesse funzioni, dopo averlo declassato.

Si impone quindi la necessità di correggere la norma in parola per riconoscere al personale stesso i diritti acquisiti ed assicurare al tempo stesso la conservazione della qualifica direttiva spettantegli. Nè a tale atto di giustizia può opporsi la norma generale che subordina l'accesso alla carriera direttiva al possesso del diploma di laurea.

Tale norma trova la sua giustificazione al momento dell'assunzione, in quanto il titolo di studio superiore rappresenta l'unico elemento di valutazione della idoneità del candidato all'ammissione nella carriera direttiva nell'Amministrazione pubblica, ma appare ingiustificato invocarlo nel caso di funzionari che, assunti in base a leggi speciali per la carriera direttiva, hanno per circa 15 anni e fino ad oltre 20 svolto funzioni direttive, per cui l'applicazione della norma stessa, ora per allora, è superata dall'attitudine dimostrata e dal rendimento reso in questo lungo periodo, in un organismo che nulla ha cambiato della sua struttura funzionale ed organizzativa.

D'altra parte, se lo Stato per altre categorie di lavoratori (Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, eccetera) ha superato detta norma generale, non si comprende perchè non debba assicurare analogo trattamento al personale degli organi centrali e periferici dell'Alimentazione, già appartenente alla categoria direttiva ed oggi declassato ed inquadrato nella carriera di concetto ai sensi della legge n. 199.

Potrebbero richiamarsi, a questo punto, numerosissime disposizioni di legge con le quali si è ritenuto, nell'interesse della fun-

zionalità della pubblica Amministrazione, e per il rispetto dei diritti acquisiti dal personale, di derogare dalla norma generale; basterà citarne soltanto due recentissimi relativi il primo al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione ed il secondo a quello della Corte dei conti.

Quando si provvede alla riorganizzazione dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1955, n. 520, all'articolo 38 di esso decreto fu statuito:

« I funzionari inquadrati nel ruolo di gruppo B, dell'annessa tabella C, che alla data di inquadramento siano già da almeno un anno preposti alla Direzione di un ufficio regionale e provinciale del lavoro e della massima occupazione, restano nelle funzioni direttive, in deroga al disposto dell'articolo 26 del presente decreto, ferma per altro l'appartenenza ad ogni effetto al predetto gruppo ».

Tale norma trovava poi ulteriore conferma nell'articolo 399 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, che emanava il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Quindi, al personale dei disciolti Uffici del lavoro avente funzioni direttive, ma privo del corrispondente titolo di studio, fu senz'altro riconosciuto il « diritto » alla conservazione delle funzioni direttive stesse, mentre invece per quello centrale e periferico del disciolto A.C.A. è stata ammessa soltanto la « facoltà » dell'Amministrazione (articolo 12 della legge n. 199) di mantenerlo nell'esercizio delle funzioni direttive; perciò un potere discrezionale per questo e un diritto per l'altro personale.

Tale disparità di trattamento aumenta ancora per effetto della legge 22 luglio 1961, n. 628, che all'articolo 23, per il personale direttivo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, stabilisce il collocamento in ruolo ad esaurimento di detto personale alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio goduto, ove conserva a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Con tale ruolo gli impiegati dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione mantenuti nell'esercizio delle funzioni direttive per effetto dell'articolo 339 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vengono ad essere ammessi a pervenire fino al coefficiente 670 con la qualifica di Ispettore generale: una possibilità di carriera, quindi, che allo stesso personale dell'Alimentazione collocato ingiustamente nella carriera di concetto, è stata invece negata.

Anche per la Corte dei conti, in occasione della istituzione della quarta e quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensione di guerra, avvenuta per effetto della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è stata creata la carriera direttiva speciale prevista dal titolo 5° del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e previsto all'articolo 32 l'inquadramento in detta carriera direttiva del personale dell'attuale carriera di concetto, secondo i coefficienti e l'organico fissato nella tabella *D* allegata alla legge stessa; tabella che istituisce anche per questo personale il coefficiente 670, così come è avvenuto per quello degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Diventa, perciò, anche più palese la disparità del trattamento praticato al personale dei servizi dell'Alimentazione e non si giustifica più il persistere nell'applicazione della norma generale, che presuppone il possesso del titolo di studio, per la restituzione a detto personale del diritto alla piena conservazione della qualifica direttiva ed il conseguente riconoscimento dello sviluppo di carriera.

Tutto ciò anche perchè con questo personale, specificamente, assunto per le funzioni direttive, il legislatore si preoccupò di realizzare la possibilità di fare acquisire ai servizi dell'Alimentazione elementi « esperti » per la copertura dei quadri direttivi dell'Amministrazione, non valutabili in rapporto al titolo di studio, bensì alle particolari capacità e competenze necessarie ad assicurare la funzionalità dei servizi centrali e periferici.

Una tale esigenza trae il suo fondamento proprio nel rispetto dei principi informativi delle leggi di riforma burocratica, in quanto « si chiede con l'articolo 3 del presente disegno di legge » per questo personale ingiustamente declassato nella carriera di concetto, l'inquadramento nella carriera direttiva, e con l'articolo 4, che è conseguenziale, l'abrogazione dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1958, n. 199.

Analogamente a quanto previsto per il personale di cui sopra, l'articolo 7 inoltre disponeva al comma quinto che nel ruolo della carriera di concetto venisse inquadrato il personale di concetto contemplato nella tabella annessa al decreto dell'Alto Commissariato dell'alimentazione 30 dicembre 1946, in possesso di diploma di istruzione di 2° grado, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948 abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Il comma sesto dello stesso articolo disponeva, invece, che il personale della carriera di concetto di cui al comma quinto che non pervenisse al ruolo della carriera di concetto (in quanto non in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado), purchè provvisto dei requisiti di legge e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo (da data anteriore al 1° maggio 1948), venisse inquadrato nel ruolo della carriera esecutiva.

Si potrebbero ripetere per questo personale, e non è certamente il caso, tutte le considerazioni più sopra svolte per il personale di cui si chiede l'inquadramento nella carriera direttiva anche se sprovvisto del titolo di studio: è appena il caso, pertanto, di aggiungere che il titolo di studio non è da considerarsi ostacolo insuperabile, come è stato ampiamente dimostrato per il personale ex direttivo, non munito di diploma di laurea.

A maggior ragione, a parità di tutte le altre condizioni, non può costituire impedimento per l'inquadramento nella carriera di concetto di quel personale che, anche se sprovvisto del titolo di studio, abbia svolto le mansioni e ricoperto la qualifica di

impiegato di concetto, da data anteriore al 1° maggio 1948.

« Con l'articolo 3, pertanto, del presente disegno di legge si chiede altresì l'inquadramento di questo personale nella carriera di concetto ».

Con provvedimenti formali — decreti prefettizi di nomina — è stato attribuito ad alcuni uscieri la qualifica di capo uscieri, con corresponsione di una indennità mensile; detta qualifica venne conseguita anteriormente al 1° maggio 1948 e le relative mansioni vennero espletate con pari decorrenza e senza soluzione di continuità fino alla data di inquadramento.

Tale qualifica non venne però attribuita in sede di inquadramento agli aventi diritto, in quanto essa, si sostenne, non risultava nelle tabelle annesse al decreto dell'Alto Commissariato dell'alimentazione del 30 dicembre 1946.

Questa tesi non sembra possa accogliersi ed appare tanto più speciosa, ove si consideri che ad esempio, un certo numero di uscieri, che avevano svolto mansioni di autisti, qualifica anch'essa non contemplata nelle citate tabelle, è stato giustamente inquadrato come agente tecnico, qualifica corrispondente agli ex autisti.

* * *

Riconferiti così dignità e prestigio alla categoria, restano da risolvere per tutto il personale alcuni altri problemi che la legge n. 1247, integrativa della legge n. 199, ha lasciati insoluti:

1. — Devoluzione agli interessati del fondo di previdenza, nonché della indennità di licenziamento relativa agli anni di servizio non di ruolo non riscattati.

2. — Abrogazione dell'articolo 15 della legge 6 marzo 1958, n. 199, per restituire al personale dei ruoli ad esaurimento dell'Alimentazione la pienezza dello stato giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

3. — Riscatto del servizio non di ruolo prestato dal personale dell'Alimentazione ai fini della indennità di buonuscita, per gli

anni di servizio non di ruolo, s'intende, riscattati.

4. — Adeguamento al personale dell'Alimentazione delle norme contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, relative al trattamento di quiescenza del personale statale

L'articolo 14, in coincidenza con l'assunzione dello *status* di personale di ruolo a tutti gli effetti, dispone la cessazione di ogni incremento ai fondi di previdenza di cui al precedente ordinamento, prescrivendo che le somme accantonate per tali fondi vanno utilizzate in buoni del Tesoro ordinari per essere corrisposte al personale stesso, con gli interessi maturati, all'atto della cessazione del rapporto di impiego.

Nel successivo comma, richiamate le disposizioni vigenti in materia di riscatto del periodo non di ruolo, prescrive, per il personale provvisto di fondo di previdenza che « sono devolute allo Stato, in sostituzione del contributo di riscatto, le somme accantonate di detto fondo (di previdenza) alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, in ragione di tante quote del fondo stesso, quanti sono gli anni di servizio riscattati ».

Con l'articolo 6 del presente disegno di legge si vuole ripristinare un principio che pare non possa essere disatteso e che non si comprende come abbia potuto essere ignorato dal legislatore in sede di approvazione della legge n. 199; il diritto cioè del personale alla restituzione immediata ed integrale di un fondo, quello di previdenza, che era ed è di assoluta esclusiva sua pertinenza.

Non sarà inutile ricordare che il fondo di previdenza di cui a suo tempo ha beneficiato il personale dipendente dalle ex Sepsal (vedi n. 4 dell'articolo 4 della legge n. 199) scaturisce da un particolare rapporto di impiego, dovuto alla autonomia contabile amministrativa, da cui quegli Uffici erano disciplinati in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1945.

D'altro canto non pare vi siano motivi che spieghino e giustifichino la mancata

applicazione al personale delle ex Sepral delle stesse disposizioni che hanno regolato l'inquadramento nei ruoli speciali transitori del personale non di ruolo dello Stato: cioè la mancata applicazione dell'articolo 9 della legge 7 aprile 1948, n. 262, e quindi il riscatto mediante versamento ratizzato della somma occorrente a coprire il fondo pensione relativo agli anni di servizio non di ruolo riscattati.

La modifica proposta che tende, si ripete, alla restituzione immediata ed integrale del fondo di previdenza al personale che ne ha diritto, risolverebbe altresì una seria questione interpretativa, sorta in applicazione del secondo comma dell'articolo 14, e che, per altro, ha dato luogo a varie contrastanti interpretazioni da parte della stessa Corte dei conti quando si è trovata di fronte al collocamento a riposo di alcuni dipendenti, che avevano raggiunto i limiti di età.

Statuisce il comma secondo dell'articolo 14 che in sostituzione del contributo di riscatto, le somme accantonate sono devolute allo Stato in ragione di tante quote del fondo stesso quanti sono gli anni di servizio riscattati.

Orbene in un primo momento la Corte dei conti ha dato a tale formulazione una interpretazione favorevole al personale, nel senso che dal fondo accantonato è stata detratta la parte necessaria per il riscatto e la differenza restituita agli interessati; successivamente però la stessa Corte dei conti ha modificato tale interpretazione, stabilendo che tutto il fondo di previdenza va devoluto allo Stato ivi compresa la differenza precedentemente restituita agli interessati.

È evidente che una volta accolto l'articolo 14 nella formulazione di cui al presente disegno di legge ogni dubbio in proposito non verrebbe più a sussistere.

Una vera e propria innovazione dell'articolo 6 che sostituisce l'articolo 14 della legge n. 199 è quella relativa alla indennità di licenziamento per cui viene chiesto che « agli aventi diritto, relativamente agli anni di servizio non di ruolo non riscattati venga liquidata l'indennità di licenziamen-

to, accantonata a norma delle disposizioni vigenti nel periodo pre inquadramento ».

È vero che non essendovi stata soluzione di continuità nel rapporto di impiego la indennità di licenziamento non è dovuta, quando però, il periodo precedente l'inquadramento venga riscattato e limitatamente al periodo di riscatto.

D'altro canto un precedente legislativo, recentissimo, si è avuto con l'inquadramento in ruolo dei salariati dello Stato avvenuto in virtù della legge 5 marzo 1961, n. 90: a questa categoria è stata infatti riconosciuta la facoltà di riscattare in tutto od in parte il periodo pre inquadramento e nella seconda ipotesi è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione della indennità di licenziamento limitatamente agli anni non riscattati ai fini del trattamento di quiescenza.

Recita infatti il secondo comma dell'articolo 63 della citata legge n. 90: « ai salariati non di ruolo di cui al precedente comma compete, all'atto della definitiva cessazione del servizio di ruolo, l'indennizzo di licenziamento nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 gennaio 1946, n. 15, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativamente al servizio non di ruolo che non sia stato riscattato ai fini della pensione statale. Detto indennizzo va computato sull'ultima paga nella posizione non di ruolo.

L'articolo 15 della legge n. 199 contiene le norme relative al comando del personale, e prevede la facoltà di disporre, per esigenze di servizio, l'assegnazione ad altri uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o il comando anche a tempo indeterminato presso altre Amministrazioni statali, del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dell'Alimentazione.

Tale articolo costituisce una deroga al testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, perchè non ritiene applicabile al personale dei servizi dell'Alimentazione il secondo comma dell'articolo 56 per il quale « il comando è disposto, per tempo determinato ed in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale

competenza», ed il terzo comma, per il quale « al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli impiegati ed il Consiglio di amministrazione ».

In base all'articolo 15, invece, si ripete, il personale dell'Alimentazione può essere comandato « a tempo indeterminato » e senza essere preventivamente sentito: si tratta di garanzie che fanno parte dello stato giuridico del personale statale in genere e che non devono essere violate sia pure con una legge speciale.

Quanto sopra, relativamente al comando presso altre Amministrazioni: per quanto infine riguarda l'assegnazione prevista dall'articolo 15 ad altri Uffici del Ministero, il contrasto con l'articolo 56 consiste nel divieto di assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono.

Non vi è dubbio che l'una e l'altra deroga creano per questo personale una *diminutio capitis* ed una sperequazione inammissibile fra esso ed il restante personale statale.

Appare quindi evidente l'esigenza di abrogare l'articolo 15 della legge n. 199, il che è richiesto con l'articolo 7 del presente disegno di legge, restituendo in tal modo ai dipendenti della Direzione generale dell'Alimentazione la pienezza dello stato giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per quanto riguarda il terzo problema insoluto, la legge n. 199, pur prevedendo il riscatto, ai fini della quiescenza, del servizio non di ruolo prestato, nulla dispone in ordine alla indennità di buonuscita.

Ora non vi è dubbio che il numero degli anni di servizio non di ruolo riscattati ai fini del trattamento di quiescenza debba valere anche ai fini della buonuscita, poichè è altrettanto indubbio che, per effetto del riconoscimento del riscatto, tale servizio non di ruolo viene a porsi sullo stesso piano di quello prestato in ruolo.

Una diversa valutazione, infatti, sarebbe carente di logica e di equità.

D'altra parte, la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, recante norme per l'istituzione dell'agronomo di zona e per il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'articolo 43 ha consentito e disciplinato, ai fini della indennità di buonuscita, il riscatto dei servizi resi presso le cattedre ambulanti di agricoltura, servizio che, com'è noto, è stato sempre considerato come servizio non di ruolo.

Si è venuto così a creare l'assurdo di una disparità di trattamento, a parità, per converso, di condizioni di servizio, di personale appartenente alla stessa Amministrazione (Ministero dell'agricoltura e delle foreste), disparità che è indispensabile ed urgente eliminare.

Donde l'articolo 8 del presente disegno di legge, che analogamente provvedendo per il personale dell'Alimentazione, elimina la suddetta discriminazione.

* * *

Per quanto attiene al quarto problema e cioè all'applicazione delle norme contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, relative al trattamento di quiescenza, l'articolo 4 della legge medesima consente — come è noto — all'Amministrazione dello Stato la facoltà di trattenere in servizio quel personale che abbia superato i limiti di età o che li raggiungerà entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore di detta legge senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo. Tale possibilità è limitata all'eventuale periodo occorrente per il compimento del predetto periodo di anzianità di servizio ed in ogni caso per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore di detta legge.

La legge stessa prevede altresì che il personale che alla data di entrata in vigore di essa abbia superato i limiti di età o li raggiungerà entro un triennio da tale data senza aver compiuto 20 anni di servizio effettivo, abbia il diritto di essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità. Detta disposizione di legge, che ha prodotto i suoi effetti dal 1° gennaio 1958

per il personale interessato delle varie Amministrazioni dello Stato, « è operante solo dal 22 dicembre 1959 » per quello dipendente dalla Direzione generale dell'Alimentazione e dei suoi organi periferici inquadrato appunto dal 22 dicembre 1959, nei ruoli ad esaurimento. Conseguentemente, il personale che si trovi nelle condizioni previste nel primo comma del citato articolo 4 della legge n. 46, si è visto ridurre, praticamente, ad un triennio il termine previsto in un quinquennio per l'altro personale statale e, parimenti, si è visto ridurre ad un solo anno il termine in cui al secondo comma dello stesso articolo 4. E poichè il personale centrale e periferico dell'Alimenta-

zione, assunto nel periodo bellico venne, per lo più, necessariamente scelto tra elementi di una certa anzianità, essendo necessaria una esperienza che non può essere posseduta dai giovani, si evince che il medesimo ha bisogno più di ogni altro personale di usufruire della citata norma di legge, per cui si appalesa anche per giustizia equitativa, l'emanazione di un provvedimento che sposti per esso personale dell'Alimentazione al 22 dicembre 1959 la decorrenza dei citati benefici, fermo restando il principio inderogabile del collocamento a riposo, in ogni caso al 70° anno di età, provvedimento che viene proposto con l'articolo 9 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi centrali e periferici dell'Alimentazione, i ruoli ad esaurimento, di cui alla tabella annessa alla presente legge.

I posti vacanti in ciascuna qualifica superiore alla iniziale, verranno ricoperti mediante promozione del personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori della medesima carriera, osservando all'uopo le disposizioni vigenti in materia dei dipendenti civili dello Stato. Non sono consentite nuove immissioni in tali ruoli, eccezione fatta per il personale inquadrato nelle carriere inferiori dei ruoli medesimi. I posti risultanti vacanti e non più conferibili sono soppressi dalla data della vacanza ».

Art. 2.

I posti lasciati vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli ad esaurimento di cui alla tabella allegata alla legge 6 marzo 1958, n. 199, possono essere attribuiti al personale già inquadrato nella carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria nei limiti e con le modalità appresso indicate, conservando nella nuova qualifica il trattamento in godimento:

a) nella carriera direttiva al personale della carriera di concetto, in possesso del diploma di laurea, mediante esame-colloquio; al personale della carriera esecutiva, in possesso del diploma di laurea mediante concorso per esame;

b) nella carriera di concetto al personale della carriera esecutiva, in possesso del

diploma di istruzione di 2° grado mediante esame-colloquio;

c) nella carriera esecutiva al personale della carriera ausiliaria in possesso del diploma di istruzione di 1° grado mediante esame-colloquio; al personale della carriera ausiliaria, ancorchè sprovvisto del titolo di studio che abbia svolto, esclusivamente e permanentemente mansioni proprie della carriera esecutiva dal 1° maggio 1948.

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 6 marzo 1958, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Il personale di cui all'articolo 4, numero 1, è inquadrato nel ruolo della carriera corrispondente a quella di appartenenza.

Il personale di cui all'articolo 4, n. 2 e 4, è inquadrato secondo le norme dei successivi commi.

Nel ruolo della carriera direttiva è inquadrato il personale della carriera direttiva contemplato nell'articolo 2, lettera b), del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri e alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissariato dell'alimentazione che sia in possesso dei requisiti prescritti e che, anche se sprovvisto del titolo di studio, abbia esercitato da data anteriore al 1° maggio 1948 funzioni proprie del predetto ruolo.

È altresì inquadrato nel ruolo della carriera di concetto il personale di concetto contemplato nella tabella annessa al decreto dell'Alto Commissariato dell'alimentazione 30 dicembre 1946 che sia in possesso dei requisiti prescritti e che anche se sprovvisto del titolo di studio, abbia esercitato da data anteriore al 1° maggio 1948 funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Nel ruolo della carriera esecutiva è, inoltre, inquadrato il personale della carriera d'ordine di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissariato dell'alimentazione del 30 dicembre 1946 che sia in possesso dei titoli prescritti e che abbia eser-

citato da data anteriore al 1° maggio 1948 funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Nel ruolo del personale ausiliario è inquadrato il personale subalterno di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissariato dell'alimentazione del 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei requisiti prescritti ».

Art. 4.

L'articolo 12 della legge 6 marzo 1958, n. 199, è abrogato.

Art. 5.

Il personale della carriera ausiliaria, che a seguito di provvedimento formale della Amministrazione, da data anteriore al 1° maggio 1948 ha assolto ufficialmente mansioni di usciere capo, viene inquadrato nella corrispondente qualifica.

Art. 6.

L'articolo 14 della legge 6 marzo 1958, n. 199, va sostituito dal seguente:

« Dalla data di decorrenza del collocamento del personale nel ruolo ad esaurimento cessa ogni incremento ai fondi di previdenza, relativi al personale di cui all'articolo 4 che ne è provvisto e le somme accantonate per tali fondi sono devolute agli aventi diritto con gli interessi maturati. Sarà altresì corrisposto agli aventi diritto, relativamente agli anni di servizio non di ruolo non riscattati l'indennità di licenziamento, accantonata a norma delle disposizioni vigenti, nel periodo pre-inquadramento.

Il servizio civile prestato dal personale di cui all'articolo 4 nell'Amministrazione dello Stato anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento è riscattabile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua dura-

ta, previo pagamento allo Stato del contributo di riscatto, stabilito dalle disposizioni predette.

Per il personale che alla data dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento abbia superato il 50° anno di età, l'efficacia del provvedimento di inquadramento è condizionata alla presentazione, entro 30 giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso, della domanda di riscatto dal servizio, di cui al precedente comma, prestato posteriormente al compimento del 50° anno di età. Qualora la domanda di riscatto non sia presentata nel termine suddetto, il provvedimento di inquadramento si considera come non adottato ».

Art. 7.

L'articolo 15 della legge 6 marzo 1958, n. 199, è abrogato e, pertanto, al personale dei ruoli ad esaurimento dell'Alimentazione sono applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Nei confronti del personale degli organi dell'Alimentazione centrali e periferici, il quale in seguito all'inquadramento nei ruoli statali, abbia ottenuto ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 marzo 1958, n. 199, il diritto a riscattare ai fine del trattamento di quiescenza i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze degli organi dello Stato, ed a norma della legge 15 febbraio 1958, n. 46, articolo 5, ogni altro servizio non di ruolo prestato alle dipendenze di altri Enti pubblici, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli statali è autorizzato a riconoscere tali servizi agli effetti della liquidazione dell'indennità di buona uscita, verso pagamento di un contributo a totale carico del personale stesso, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del suddetto Ente.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sono applicabili nei riguardi del personale della Direzione generale dell'alimentazione e dei suoi organi periferici con decorrenza dalla data dell'inquadramento prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, fermo restando il

collocamento a riposo, in ogni caso, al 70° anno di età.

Art. 10.

Al finanziamento necessario per l'applicazione della presente legge sarà provveduto col bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.